

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Sopin Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza e domiciliato in Roma Piazza Adriana n. 8;

contro

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Dragone e domiciliato in Roma Via Dardanelli n. 46;

e nei confronti

dell'Ised Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Manfredonia e Raffaele Izzo e domiciliato in Roma Lungotevere Michelangelo n. 9 presso lo studio del primo;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. I ter 3 dicembre 2002 n. 11105;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione degli appellati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 25 febbraio 2003 il Consigliere Antonino Anastasi; uditi gli avvocati Levato, per delega dell'avv. Biasiotti Mogliazza, ed Izzo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La Società oggi appellante, la quale fa parte del Consorzio Cositer che gestisce su base convenzionale le procedure informatiche della Regione Lazio, assumendo che la consorziata Ised aveva direttamente acquisito dalla Amministrazione appalti nel settore de quo così

violando il patto di non concorrenza stipulato fra il Cositer e le associate, domandava alla Regione di accedere agli atti relativi all'appalto di cinque servizi.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, premesso che in data posteriore alla notifica del ricorso la Regione aveva consentito l'accesso a tutti gli atti richiesti, dichiarava cessata la materia del contendere.

La sentenza è impugnata dalla Sopin, la quale ne chiede la riforma, osservando che in realtà la Regione non ha fornito gli atti relativi all'appalto del sistema informativo del personale regionale e non ha consentito l'accesso ai mandati di pagamento relativi ai servizi affidati a Ised.

Si è costituita la Regione Lazio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre in giudizio la violazione del patto di concorrenza è il Consorzio e non le singole società ad esso aderenti. Sotto un diverso profilo, l'appellata evidenzia la carenza di interesse in capo a Sopin derivante dalla mancata partecipazione alle gare di aggiudicazione degli appalti in questione.

Nel merito la Regione, premesso in fatto di aver consentito l'accesso anche agli atti salienti relativi all'appalto del sistema informativo del personale, sostiene che i mandati di pagamento costituiscono documenti sottratti all'accesso.

Si è costituita la controinteressata Ised spa chiedendo la reiezione dell'appello, sul rilievo che l'Amministrazione ha esaustivamente consentito alla ricorrente l'accesso a tutti gli atti richiesti.

In via preliminare, peraltro, la controinteressata eccepisce che la richiesta di accesso in controversia era in realtà inammissibile, difettando la Sopin di interesse concreto e personale e non essendo la stessa titolare di una posizione giuridicamente tutelabile.

Nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO:

L'appello è fondato.

In primo luogo va infatti rilevato che l'odierna appellante risulta, nel contesto della fattispecie in controversia, effettivamente titolare di un interesse personale e concreto riferibile alla sua qualità di impresa consorziata che la legittimava ad avanzare la richiesta di accesso.

Al riguardo i rilievi delle appellate – le quali in sostanza deducono che la Sopin non potrebbe agire in giudizio nei confronti della Ised, reclamando la violazione del patto di non concorrenza, in quanto la relativa legittimazione spetta al Consorzio – non colgono nel segno: l'interesse all'accesso ai documenti va infatti valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe eventualmente proporre. In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza, l'interesse all'accesso si configura indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso. ( ad es. IV Sez. 19.3.2001 n. 1621).

Con il primo motivo Sopin deduce che – diversamente da come ritenuto dal Tribunale – la Regione non ha in realtà integralmente soddisfatto la richiesta da essa avanzata il 18.7.2002, non avendo consentito l'accesso ai documenti relativi all'appalto del sistema informativo del personale nonché ai mandati di pagamento relativi all'espletamento dei cinque servizi menzionati nella richiesta e meglio individuati nel contesto delle conclusioni del ricorso di primo grado. Il mezzo è fondato.

Per quanto riguarda l'appalto per il Sistema informativo del personale, appare intanto evidente che i documenti esibiti dalla Regione sono solo una parte di quelli cui Sopin aveva richiesto di accedere.

Per quanto riguarda i mandati di pagamento relativi all'espletamento dei servizi in questione, trattasi con evidenza di documenti non sottratti all'accesso.

Da tempo infatti la giurisprudenza della Sezione - affermando un principio dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare – ha chiarito che le materie ricomprese nei casi di esclusione dall'accesso ai documenti previsti dall'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art. 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 si riferiscono ai documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari; pertanto, va escluso che abbiano attitudine ad incidere sulla riservatezza di terzi l'accesso ai mandati di pagamento emessi da una Amministrazione in un determinato periodo, trattandosi di atti di ufficio, attuativi di disposizioni legislative o di delibere pubblicate nelle forme di legge. ( IV Sez. 24.2.1996 n. 176).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto ed in riforma della sentenza impugnata va pertanto ordinato all'Amministrazione di consentire a Sopin spa l'accesso a tutti gli atti riguardanti l'affidamento della gestione del sistema informativo del personale nonché ai mandati di pagamento relativi all'espletamento

dei cinque servizi indicati sub 1-5 nelle conclusioni del ricorso di primo grado.

Le spese del grado possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata ordina alla Regione Lazio di consentire alla appellante l'accesso ai documenti specificati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Paolo SALVATORE	Presidente
Livia BARBERIO CORSETTI	Consigliere
Antonino ANASTASI estensore	Consigliere
Anna LEONI	Consigliere
Bruno MOLLICA	Consigliere
Il Presidente	L'Estensore

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Quarta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata  
trasmessa

al

Ministero.....

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907  
n.642

Il Direttore della Segreteria